

CIVILE E PROCESSO



GIURISDIZIONE | 02 Marzo 2020

Spetta alla Corte dei Conti la controversia tra Agente della Riscossione e Comune per i danni da inadempimento nella gestione dei tributi

di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nella sentenza n. 5595 del 2020 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione attribuiscono alla Corte dei Conti la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni avanzata da un Comune nei confronti dell'Agente della Riscossione per la condotta inadempiente tenuta nell'esercizio della sua attività in ordine alla gestione dei crediti tributari.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 5595/20; depositata il 28 febbraio)


In applicazione di tale principio di diritto, il Collegio rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, confermando la sentenza di gravame di condanna al risarcimento del danno da inadempimento della convenzione stipulata con il Comune di Ciampino.

La decisione della Cassazione. Le Sezioni Unite ribadiscono che l'Agente della Riscossione, in quanto incaricato in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile: ne consegue che ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto" (Cass., sez. unite civ., 18 giugno 2018, n. 16014, in CED Cass., Rv. 649291, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell'agente della riscossione, di un atto con cui l'Agenzia delle Entrate gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge; in termini Cass., sez. unite civ., 16 novembre 2016, n. 23302, ibidem, Rv. 641658).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'attività svolta dall'agente della riscossione ha natura di servizio pubblico e l'obbligazione di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, sicché il rapporto tra agente della riscossione ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico come partecipante dell'attività pubblicistica di quest'ultimo (Cass., sez. unite civ., 16 dicembre 2009 (ord.), n. 26280, in CED Cass., Rv. 619746; Cass., sez. unite civ., 24 marzo 2017, n. 7663, ibidem, Rv. 643343): infatti, essendo dotata di una propria *vis expansiva* in difetto di espresse limitazioni legislative, la giurisdizione contabile ha natura tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica e ricomprende i rapporti di "dare e avere" tra agente della riscossione ed ente locale fino alla verifica del loro risultato contabile finale (Cass., sez. unite civ., 18 settembre 2017, n. 21546).

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

© Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Sede legale: via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano P.IVA 00829840156 Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut S.A.

 Associata Unione Stampa Periodica Italiana